



COMUNE DI MONTEREALE

(Provincia dell'Aquila)

Area Lavori Pubblici ed Urbanistica

REGOLAMENTO

GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____

Il Responsabile Area Lavori Pubblici
Geom. Carlo Bolino

La Segretaria Comunale
Dott.ssa Maria Pascarella

Il Sindaco
Massimiliano Giorgi



Art. 1. Il Comune considera il Centro di Raccolta un punto sinergico di un efficiente servizio di raccolta porta a porta e ritiene che debba essere agevole, comodo e funzionale per tutti i cittadini che abbiano la necessità di disfarsi di particolari rifiuti o che per motivi diversi (distrazioni, vacanze, feste ...) debbano disfarsi dei rifiuti domestici oltre il normale servizio di raccolta porta a porta.

Art. 2. Il Centro di Raccolta dovrà avere i requisiti tecnici dettati dal D.M. 8 aprile 2008, rispetterà la DGR n. 318 del 29 giugno 2009 e tutte le norme vigenti in materia di salute dell'uomo e dell'ambiente nonché della sicurezza sul lavoro.

Art. 3. Al Centro di Raccolta possono essere conferite di norma almeno le seguenti frazioni di rifiuto opportunamente integrabili con altre in relazione alle effettive necessità:

A	Verde	I	ingombranti
B	Organico	L	rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
C	Carta	M	oli
D	Cartone	N	inerti
E	Plastica	O	Materiali ferrosi e non
F	Imballaggi leggeri	P	Rifiuti urbani pericolosi
G	Vetro	Q	abiti
H	legno	R	Altri rifiuti

Tali raccolte integrano quelle previste agli articoli precedenti del presente regolamento.

Art. 4. Ai Centri di Raccolta non può essere conferito il rifiuto "indifferenziato".

Art. 5. L'orario e il regolamento che disciplina l'accesso e la gestione del Centro di Raccolta sono adottati a cura del Gestore, in accordo con il Comune.

Art. 6. Gli utenti possono accedere al Centro di Raccolta solo nei giorni e negli orari di apertura dello stesso e con mezzi che non arrecano danni o disturbo alla normale attività del centro.

Art. 7. Il Centro di Raccolta è gestito e controllato da personale autorizzato che ha cura di mantenerlo pulito ed in ordine.

Art. 8. Le varie tipologie di rifiuto sono conferite in zone delimitate, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, multibenne, altri contenitori, ecc.) per quel tipo di rifiuto.

Art. 9. Tutte le utenze (UD e UND) possono accedere gratuitamente a tutti i Centri di Raccolta, purché la tipologia di rifiuto da smaltire sia in linea con il DM 8 aprile 2008 e purché l'utente abbia residenza anagrafica e/o sede legale nel territorio del Comune. Non potranno utilizzare detti centri o altri servizi a domicilio, coloro che evadono la tassa/tariffa sullo smaltimento dei rifiuti urbani e chi non è iscritto al ruolo della tassa/tariffa sullo smaltimento dei rifiuti urbani dovrà immediatamente essere segnalato dal Gestore al Comune.

Art. 10. Le UND possono accedere gratuitamente con i rifiuti non pericolosi, compresi nell'elenco di cui al D.M. 8 aprile 2008 e nel limite di un metro cubo al giorno per ciascuna tipologia di rifiuto.

Art. 11. Qualora l'UND abbia una produzione del rifiuto maggiore a un metro cubo, la società di gestione applicherà all'UND che firmerà la convezione, idonea tariffa di smaltimento.

Art. 12. Il Gestore del Centro di Raccolta provvederà sempre al riconoscimento puntuale dell'utente che accede al Centro di Raccolta con richiesta di idoneo documento di identità. L'utente sarà registrato puntualmente indicando i propri relativi conferimenti (materiali e quantità). Dette registrazioni saranno inviate alla committente con evidenza, per ciascun utente, delle frequenze di accesso nel centro di raccolta e rifiuto conferito.

Art. 13. La gestione del Centro di Raccolta, potrà avvenire anche secondo il Regolamento tipo per la gestione di una Stazione Ecologica e/o Centro di raccolta approvato con DGR n. 318 del 29 giugno 2009, che prevede criteri per la buona gestione degli impianti di supporto alle RD ed un sistema di fiscalità ecologica (premierità) per i cittadini che avvieranno a riciclo i rifiuti.

Art. 14. I soggetti conferitori, identificati negli articoli di cui sopra, sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme:

- accedere al Centro di Raccolta attrezzato solamente nei giorni e negli orari di apertura,
- seguire le indicazioni del personale preposto alla conduzione del Centro di Raccolta e della cartellonistica predisposta,
- conferire i materiali già suddivisi per tipologia, collocandoli negli appositi spazi/contenitori,
- conferire direttamente e scaricare negli appositi spazi/contenitori esclusivamente i materiali ammessi. Per i rifiuti ingombranti potrà essere chiesto aiuto al personale addetto. I rifiuti classificati come pericolosi dovranno essere movimentati personalmente dal personale addetto al centro di raccolta,
- soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di trattenersi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e contenitori.

Art. 15. E' fatto divieto agli utenti di:

- introdursi nel centro al di fuori dei giorni degli orari di apertura al pubblico, salvo espressa autorizzazione,
- abbandonare materiali o rifiuti al di fuori del centro e degli appositi spazio e contenitori,
- arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori ed a tutto ciò che è presente nel centro,
- occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi,
- depositare tipologie di materiali in spazi/contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali,
- scaricare e/o introdurre nei contenitori materiali diversi da quelli ammessi dal presente regolamento di gestione,
- intralciare il lavoro degli addetti e dei conferitori mediante presenza ingiustificata all'interno del centro.

Art. 16. E' altresì fatto divieto di ingresso all'interno del Centro di Raccolta:

- officine e ditte operanti nel settore dell'automobile per il conferimento di accumulatori al piombo,
- farmacie e rappresentanti di medicinali per il conferimento di farmaci scaduti,
- gommisti, per il conferimento di pneumatici,

- ditte edili, per il conferimento di rifiuti inerti.

Art. 17. Le violazioni a quanto prescritto nei punti di cui sopra di gestione sono punite, fatte salve le responsabilità civili e penali, nonché l'applicazione delle altre sanzioni dirette ed accessorie previste dal D.Lgs. n. 152 del 2006, con il pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 a seconda del tipo di violazione commessa, come da disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981.